



**NURSIND**  
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA  
Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508  
FAX 085-9943084  
[pescara@pec.nursind.it](mailto:pescara@pec.nursind.it) - [pescara@nursind.it](mailto:pescara@nursind.it)  
E-mail – [argento2000@libero.it](mailto:argento2000@libero.it) – [www.nursind.it](http://www.nursind.it)

Pescara li 26.06.15 prot. n° 000000

## ARAN AGENZIA ORIENTAMENTI APPLICATIVI MALATTIA E INAIL

Ti trovi in: [Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > Sanità 19.1.2015

### SAN212\_Orientamenti Applicativi



**Come si determina la durata massima delle assenze per malattia nei rapporti di lavoro a tempo determinato?**

In base alla previsione dell' art. 5 della L. 638/1983, per stabilire il trattamento economico da erogare al personale a tempo determinato in caso di assenza per malattia, occorre verificare **l'entità del periodo massimo retribuibile che è quello lavorato nei dodici mesi precedenti all' insorgenza della malattia.** Con riferimento a tale arco temporale, occorre poi applicare modalità di calcolo analoghe a quelle previste per le assenze per malattia del personale a tempo indeterminato, in base alle quali:

1. **9 mesi di assenza su 18 (e cioè la metà del periodo massimo retribuibile) sono retribuiti per intero;**
2. **3 mesi su 18 (e cioè un sesto) sono retribuiti al 90%;**
3. **6 mesi su 18 (e cioè i due sestimi) sono retribuiti al 50%.**

Ti trovi in: [Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > Sanità 19-01-2015

### SAN216\_Orientamenti Applicativi



**Come vanno considerati i giorni non lavorativi compresi fra due periodi di malattia con certificazioni relative a diagnosi diverse?**

Al riguardo si fa presente che nel caso prospettato risulta irrilevante la diagnosi poiché l'unica condizione che interrompe lo stato di malattia è la ripresa in servizio. Peraltro, secondo le disposizioni concernenti la tutela della privacy, la documentazione richiesta ai fini dell'applicazione della disciplina più favorevole prevista dai CCNL trova la sua giustificazione logica nella maggiore tutela, sotto il profilo economico, prevista dalla norma contrattuale, che può essere assicurata solo sulla base di una esauriente certificazione medica che attesti la presenza delle condizioni ivi indicate .

Pertanto quello che rileva nell'ipotesi in esame è solo la circostanza che, dopo un periodo di assenza per malattia, nella giornata lavorativa il dipendente non riprenda servizio sempre per i medesimi motivi risultanti dalla certificazione medica, anche se il nuovo stato di malattia non abbia alcuna attinenza o continuità con quello precedente. In tale ambito, pertanto, non si pone alcuna necessità per il datore pubblico, al fine di computare nel periodo di comporto anche i giorni non lavorativi, di disporre di una certificazione recante anche la diagnosi della malattia che ha colpito il dipendente.

Ti trovi in: [Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > Sanità 11.1.2015

### SAN208\_Orientamenti Applicativi



**NURSIND**  
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA  
Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508  
FAX 085-9943084  
[pescara@pec.nursind.it](mailto:pescara@pec.nursind.it) - [pescara@nursind.it](mailto:pescara@nursind.it)  
E-mail – [argento2000@libero.it](mailto:argento2000@libero.it) – [www.nursind.it](http://www.nursind.it)

**Pescara li 26.06.15 prot. n° 000000**



**Il dipendente assente per malattia autorizzato dal medico curante ad uscire, ha l'obbligo del rispetto delle fasce orarie di reperibilità, anche durante gli ulteriori 18 mesi di assenza non retribuita?**

Al riguardo si conferma l'orientamento della scrivente Agenzia che definisce il periodo degli ulteriori 18 mesi di assenza non retribuita quale "periodo di malattia". Pertanto, ne consegue che, trattandosi di un'assenza qualificata come "malattia", il lavoratore soggiace a tutte le regole previste, ivi compreso l'obbligo di reperibilità.

Ti trovi in: [Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > Sanità 24.09.11



## SAN165\_Orientamenti Applicativi



**Come devono essere conteggiati i periodi di assenza dal lavoro, nel caso di assenze per gravi patologie, ai fini del calcolo dei 18 mesi di conservazione del posto?**

Ai fini del calcolo dei 18 mesi di conservazione del posto non vengono computati i giorni di assenza dovuti a ricovero ospedaliero o a day – hospital, nonché a terapie salvavita, come stabilito dall'**art. 11, comma 1, del CCNL integrativo del 20 settembre 2001**.

Ti trovi in: [Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > Sanità 24.09.11



## SAN163\_Orientamenti Applicativi



**Come si svolge la procedura per il riconoscimento delle gravi patologie?**

La procedura per il riconoscimento delle gravi patologie, di cui all'**art. 11 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001**, è attivata dal dipendente ed il beneficio in argomento decorre dalla data della DOMANDA di accertamento, ove l'esito sia favorevole. L'accertamento della situazione di gravità e della necessità delle relative terapie salvavita dipendono in via esclusiva da un giudizio di carattere medico e non possono, quindi, in alcun modo formare oggetto di autonomo apprezzamento tecnico discrezionale da parte dell'Amministrazione.

Ti trovi in: [Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > Sanità 24.09.11



## SAN162\_Orientamenti Applicativi



**Qual è l'ambito di applicazione della disciplina relativa alle assenze per le terapie salvavita?**

Sebbene non venga stabilito alcun limite temporale, la corretta interpretazione dell'**art. 11 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001**, lascia intendere che lo stesso sia finalizzato a salvaguardare periodi circoscritti. Infatti, la particolare tutela prevista nei casi in questione non si applica a tutti i giorni di assenza del lavoratore comunque riconducibili alle gravi patologie sopraccennate, ma solo quelli dovuti all'effettuazione di terapie salvavita. Inoltre, va altresì precisato che non rientrano in tale casistica i periodi di convalescenza, che invece devono essere ricompresi nella ordinaria disciplina delle assenze per malattia, per i quali è previsto il periodo massimo di comporto.



**NURSIND**  
**SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA**  
**Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508**  
**FAX 085-9943084**  
[pescara@pec.nursind.it](mailto:pescara@pec.nursind.it) - [pescara@nursind.it](mailto:pescara@nursind.it)  
E-mail – [argento2000@libero.it](mailto:argento2000@libero.it) – [www.nursind.it](http://www.nursind.it)

**Pescara li 26.06.15 prot. n° 000000**

Ti trovi in: [Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > Sanità 24.09.11

## SAN161\_Orientamenti Applicativi



### **Quali sono le condizioni che devono verificarsi per l'applicazione della disciplina delle assenze effettuate per sottoporsi a terapie salvavita ?**

Nel **CCNL del 20 settembre 2001**, integrativo del CCNL relativo al quadriennio 1998-2001 (**art. 11**) è prevista una particolare forma di tutela per i dipendenti riconosciuti affetti da gravi patologie, escludendo dal computo delle assenze per malattia, ai fini del periodo di comportamento, i giorni in cui il dipendente stesso si assenti per ricovero ospedaliero o day hospital necessari a sottoporsi alle terapie salvavita connesse alla suindicata grave patologia. Oltre a ciò, la clausola contrattuale estende il beneficio anche ai giorni di assenza, che pur non essendo collegati al ricovero ospedaliero o day hospital, sono giustificati dalla necessità di effettuare comunque le citate terapie salvavita. Al fine di fruire del beneficio in questione, devono sussistere e devono, perciò, essere valutati contestualmente due requisiti essenziali :

- che si tratti di patologie gravi, riconosciute come tali dalla ASL o da una struttura convenzionata, mediante adeguata certificazione medica,
- che esse richiedano l'effettuazione di terapie salvavita o assimilabili.

Ti trovi in: [Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > Sanità 24.09.11

## SAN160\_Orientamenti Applicativi



### **Come procede l'azienda nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito dello scadere del periodo massimo di conservazione del posto per malattia?**

L'art. 15, comma 3 del DPR 461/2001 (applicabile anche quando non c'è causa di servizio – v. art.18, comma 2 stesso DPR) stabilisce che "in conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile".

Ti trovi in: [Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > Sanità 24.09.11

## SAN159\_Orientamenti Applicativi



### **Quali sono le procedure per il calcolo del triennio (cd. periodo di comportamento nell'ambito delle assenze per malattia)?**

Il sistema di computo delle assenze per malattia, ai fini dell'applicazione delle previsioni dell'**art. 23 del CCNL del 1 settembre 1995** ha carattere dinamico; e ciò sia con riferimento alla verifica del rispetto del periodo massimo di conservazione del posto che della determinazione del trattamento economico da corrispondere al dipendente in occasione di ogni periodo morbosità.



**NURSIND**  
**SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA**  
**Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508**  
**FAX 085-9943084**  
[pescara@pec.nursind.it](mailto:pescara@pec.nursind.it) - [pescara@nursind.it](mailto:pescara@nursind.it)  
E-mail – [argento2000@libero.it](mailto:argento2000@libero.it) – [www.nursind.it](http://www.nursind.it)

**Pescara li 26.06.15 prot. n° 000000**

Pertanto in occasione di ogni ulteriore episodio morboso, anche al fine di stabilire il relativo trattamento economico, sarà necessario procedere alla sommatoria di tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo in atto (vedi anche **Tabella n. 2** - assenze per malattia - esempi pratici - **allegata al CCNL del 1 settembre 1995**).

Ti trovi in: [Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > Sanità 24.09.11

## SAN158\_Orientamenti Applicativi



**Qualora il dipendente effettui nuovi giorni di assenza per malattia (trascorso il periodo massimo di comporto), come devono essere conteggiate le nuove assenze ai fini della maturazione del nuovo periodo di comporto?**

Trascorso il periodo massimo di comporto il dipendente che a seguito di visita medico-collegiale, sia risultato comunque idoneo a proficuo lavoro va mantenuto in servizio. Qualora il dipendente effettui nuovi giorni di assenza per malattia, ai fini della maturazione del nuovo periodo di comporto, si continuano a sommare tutte le assenze intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso, anche al fine di stabilire il relativo trattamento economico (vedi anche **Tabella n. 2** - assenze per malattia - esempi pratici- **allegata al CCNL del 1 settembre 1995**).

Ti trovi in: [Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > Sanità 24.09.11

## SAN157\_Orientamenti Applicativi



**Il dipendente che sia risultato idoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro può essere reintegrato prima dello scadere dei 18 mesi?**

Il dipendente, che a seguito degli accertamenti sanitari, per il tramite della azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, sia risultato idoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, può essere reintegrato in servizio prima dello scadere degli ulteriori 18 mesi previsti dall'**art. 23, comma 2, del CCNL del 1 settembre 1995**.

Ti trovi in: [Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > Sanità 24.09.11

## SAN156\_Orientamenti Applicativi



**Come si applica l'art. 23 del CCNL 1 settembre 1995 nel rapporto tra malattia senza diritto alla retribuzione ed il diritto alle ferie?**

Le ferie maturate prima dell'inizio della malattia che ha comportato successivamente la risoluzione del rapporto, ove non godute, sono retribuite all'atto della cessazione dal servizio (**art. 19, comma 15, CCNL 1 settembre 1995**).

Le assenze per malattia retribuite non riducono il periodo di ferie spettanti (**art. 19, comma 14, CCNL 1 settembre 1995**). Per le ferie maturate in detto ultimo periodo si può sostenere la monetizzazione al cessare dell'attività di servizio qualora il dipendente non sia più rientrato dalla malattia e non abbia, quindi, potuto usufruire dei benefici previsti dall'art. 19, comma 14 sopra citato. Infatti, in questo caso la mancata fruizione delle ferie non è imputabile ad una precisa volontà del dipendente ma ad un evento oggettivo di carattere impeditivo.



**NURSIND**  
**SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA**  
**Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508**  
**FAX 085-9943084**  
[pescara@pec.nursind.it](mailto:pescara@pec.nursind.it) - [pescara@nursind.it](mailto:pescara@nursind.it)  
E-mail – [argento2000@libero.it](mailto:argento2000@libero.it) – [www.nursind.it](http://www.nursind.it)

**Pescara li 26.06.15 prot. n° 000000**

Le assenze per malattia effettuate ai sensi dell'art. 23, comma 2, del medesimo CCNL non sono retribuite, danno solo titolo alla conservazione del posto ed interrompono l'anzianità di servizio a tutti gli effetti, ivi comprese le ferie (**art. 23**, commi 2, 4, e 6 lett. d) del **CCNL 1.9.1995**).

Ti trovi in: [Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > Sanità 24.9.11

## SAN155\_Orientamenti Applicativi



**L'azienda o ente può richiedere la visita medica per il mutamento di mansioni o per l'accertamento della inidoneità assoluta a qualsiasi proficuo lavoro prima del decorso dei 18 mesi previsti dall'art. 23, comma 1, del CCNL del 1 settembre 1995?**

La visita medica per il mutamento di mansioni o per l'accertamento della inidoneità assoluta a qualsiasi proficuo lavoro non può essere chiesta dalla azienda o ente prima del decorso dei 18 mesi perché il CCNL del 1 settembre 1995 ha dettato norme in favore del lavoratore. L'anticipazione espressamente finalizzata alla risoluzione del rapporto di lavoro per totale e permanente inabilità fisica può, invece, essere richiesta dal lavoratore. Giova precisare, inoltre, che in caso di accertamento medico di assoluta e permanente inabilità allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro va corrisposta all'atto della risoluzione del rapporto l'indennità di preavviso perché vi è una testuale previsione in tal senso dell'**art. 23, comma 3, del citato CCNL**. A tal fine, si dovrà applicare, per il calcolo, l'**art. 39 del medesimo CCNL**.

Ti trovi in: [Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > Sanità 24.9.11

## SAN154\_Orientamenti Applicativi



**Possono essere ricomprese nella malattia le assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici?**

Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia oggettivamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell'assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero.

Per la disciplina di ulteriori aspetti applicativi concernenti la tematica in esame si richiamano le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/2008 e n. 7/2009.

Ti trovi in: [Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > Sanità 24.9.11

## SAN153\_Orientamenti Applicativi



**Qual è il trattamento economico spettante in caso di assenze per malattia?**

L'**art. 23 del CCNL del 1 settembre 1995** prevede un periodo di 18 mesi retribuito al 100% per i primi 9 mesi di assenza, al 90% per i successivi 3 mesi ed al 50% per gli ulteriori 6 mesi, mentre il *periodo massimo di conservazione del posto* può essere di 36 mesi.

NURSIND PESCARA – ViaL. Berio1– Manoppello (pe) cap 65024  
[pescara@nursind.it](mailto:pescara@nursind.it) - [www.nursind.it](http://www.nursind.it) - fax 085.9943084 cell.320.3134105-- 333.4125508

pagina \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_



**NURSIND**  
**SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA**  
**Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508**  
**FAX 085-9943084**  
[pescara@pec.nursind.it](mailto:pescara@pec.nursind.it) - [pescara@nursind.it](mailto:pescara@nursind.it)  
E-mail – [argento2000@libero.it](mailto:argento2000@libero.it) – [www.nursind.it](http://www.nursind.it)

**Pescara li 26.06.15 prot. n° 000000**

Ai fini del calcolo del *periodo massimo di conservazione del posto*, si sommano tutte le assenze per malattia effettuate nell'ultimo triennio, a prescindere dagli intervalli di tempo intercorsi tra un periodo e l'altro di malattia (cfr. la tabella 2 allegata al contratto).

Superati i 36 mesi, è rimesso alla facoltà dell'azienda o ente di procedere o meno alla risoluzione del rapporto, che, pertanto, potrebbe proseguire senza che il dipendente abbia titolo a retribuzione o riconoscimento di anzianità.

Inoltre, il rapporto di lavoro del dipendente dichiarato inidoneo a proficuo lavoro, può essere risolto dall'amministrazione con corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso. La mancata risoluzione del rapporto di lavoro comporta l'applicazione dell'**art. 23, comma 14, 2° periodo del medesimo CCNL**.

## INAIL

Ti trovi in: [Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > Sanità 24.9.11

### SAN167\_Orientamenti Applicativi



**Qual è la disciplina contrattuale relativa agli infortuni sul lavoro ed alle malattie dovute a causa di servizio?**

L'**art. 24 del CCNL del 1 settembre 1995**, disciplina la materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie dovute a causa di servizio. Tale disposizione riconosce al dipendente il diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 36 mesi, con diritto alla retribuzione per l'intero periodo secondo quanto indicato nella *tabella "a"* ed ammette la possibilità per l'azienda di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro al termine del periodo massimo di conservazione del posto.

Ti trovi in: [Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > Sanità 24.9.11

### SAN166\_Orientamenti Applicativi



**Nel caso di infortunio sul lavoro come devono essere conteggiati i periodi di assenza dal lavoro?**

Ai fini del calcolo del periodo di conservazione del posto non è possibile il cumulo dei giorni di assenza per malattia con quelli per infortunio sul lavoro poiché ciascuna tipologia di assenza prevede un proprio periodo di conservazione del posto (**artt. 23 e 24 CCNL 1° settembre 1995**). Per quanto riguarda il calcolo dei 36 mesi di assenza, in caso di infortunio sul lavoro, si calcolano sommando tutte le assenze per infortunio intervenute nel triennio precedente l'ultimo episodio in corso.

## LEGGE 638/1983 art 5

1. Ai lavoratori pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi e di durata previsti dalle vigenti disposizioni.



**NURSIND**  
**SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA**  
**Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508**  
**FAX 085-9943084**  
[pescara@pec.nursind.it](mailto:pescara@pec.nursind.it) - [pescara@nursind.it](mailto:pescara@nursind.it)  
E-mail – [argento2000@libero.it](mailto:argento2000@libero.it) – [www.nursind.it](http://www.nursind.it)

**Pescara li 26.06.15 prot. n° 000000**

2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l'indennità di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. In tal caso l'indennità economica di malattia é corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.
5. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dall'anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia.
7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai lavoratori dello spettacolo assistiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di Cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.
9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8-bis, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati d'intesa fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.



**NURSIND**  
**SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA**  
**Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508**  
**FAX 085-9943084**  
[pescara@pec.nursind.it](mailto:pescara@pec.nursind.it) - [pescara@nursind.it](mailto:pescara@nursind.it)  
E-mail – [argento2000@libero.it](mailto:argento2000@libero.it) – [www.nursind.it](http://www.nursind.it)

**Pescara li 26.06.15 prot. n° 000000**

10. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le unità sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.

11. L'omissione degli adempimenti di cui al comma che precede nel termine fissato comporta l'immediata nomina di un commissario "ad acta" da parte del competente organo regionale.

12. Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.

12-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attività istituzionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici.

14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo (1).

(1) Con sentenza 26 gennaio 1988, n. 78, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede un'ulteriore visita medica di controllo prima della decadenza del diritto ad ogni trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.

**Informativa a cura di Argentini Antonio**  
**Nursind Pescara 320.3134105**